



ARTICOLO 1 - L'Università promuove, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento di alta formazione permanente e ricorrente, aperti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea specialistica, nonché titoli del previgente ordinamento, in quanto equipollenti, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master Universitario di primo e di secondo livello.

La denominazione "Master Universitario" si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono.

Nelle disposizioni che seguono si intendono "Corsi per Master" i Corsi di perfezionamento e di alta formazione che portano al rilascio del "Master Universitario", del Regolamento Didattico di Ateneo e nell'ambito della disciplina normativa recata dal comma 8 dell'art. 3 e dal comma 4 dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000 .

ARTICOLO 2 - I Corsi per Master, sia di primo che di secondo livello, sono, di norma, annuali e sono correlati ad ogni anno accademico.

E', peraltro, possibile prevedere Corsi con attività formativa articolata in due anni, al fine di sopperire a specifiche esigenze organizzative o dei partecipanti.

I Corsi per Master comprendono attività didattica frontale ed altre forme di insegnamento, studio guidato e didattica interattiva, distribuita di norma sull'arco di almeno sei mesi, o comunque, in modo da garantire un efficace apprendimento, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire.

Il Corso può inoltre prevedere un eventuale periodo di tirocinio funzionale, ai medesimi obiettivi, per durata e per modalità di svolgimento.

All'insieme delle attività suddette, integrate con l'impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde un carico didattico di almeno 60 crediti complessivi.

ARTICOLO 3 - Il Consiglio di Corso per Master, di cui al successivo art. 6, può riconoscere, come crediti formativi universitari, conoscenze e abilità professionali, purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà accesso al Corso di Master e fino ad un massimo del 50% dei crediti totali.

ARTICOLO 4 - Il numero dei partecipanti al Corso è limitato sulla base delle esigenze organizzative specifiche e della disponibilità di attrezzature necessarie.

Per l'ammissione è richiesto il superamento di una prova di selezione per titoli e/o esame/i.

ARTICOLO 5 - La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del Corso per Master è obbligatoria.

Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività di perfezionamento e di addestramento è subordinata a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite. Il



conseguimento del Master Universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'eventuale attività di tirocinio.

ARTICOLO 6 - Sono Organi del Master Universitario:

- il Presidente
- il Comitato Esecutivo
- il Consiglio di Corso per Master
- Il Presidente ha la responsabilità della gestione. E' nominato dal Rettore nell'ambito dei Professori di ruolo del Comitato medesimo, su proposta del Comitato Esecutivo;
- Il Comitato Esecutivo è costituito dal nucleo stabile di docenti di prevalente appartenenza ai ruoli dell'Ateneo, che abbiano dato la disponibilità ad insegnare nel Corso. E' nominato con Decreto Rettorale in sede di istituzione del Corso per Master e può essere reintegrato.
- Il Consiglio di Corso per Master, ove istituito, è costituito da tutti i docenti che svolgono attività didattica nel corso ed esercita le funzioni previste dallo Statuto. In particolare il Consiglio di Corso per Master predispone, su proposta del Comitato Esecutivo, il piano didattico.

ARTICOLO 7 - L'Università può organizzare Corsi per Master Universitario anche in forma consorziata, previa convenzioni ed accordi con altri Atenei, Enti e soggetti esterni, anche stranieri.

ARTICOLO 8 - La proposta di istituzione di un Corso per Master deve contenere gli obiettivi formativi in relazione alle figure professionali che il Corso intende formare.

In particolare tale proposta dovrà indicare:

- a) il progetto generale di articolazione delle attività formative e di perfezionamento e degli eventuali tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento della prova o delle prove finali;
- b) la sede o le sedi di svolgimento delle attività, con l'indicazione delle strutture e delle attrezzature disponibili;
- c) il numero massimo degli ammessi, nonché il numero minimo di iscritti senza i quali il Corso non può essere attivato e le modalità di ammissione;
- d) i titoli di studio richiesti per l'ammissione;
- e) le collaborazioni interne ed esterne di supporto alla didattica e alla organizzazione del Corso;
- f) gli eventuali Enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del Corso;
- g) l'importo della tassa di iscrizione e le modalità di esonero dal pagamento.
- h) per i Master di area medico-sanitaria, l'avvenuta autorizzazione della direzione generale delle Aziende o delle strutture ospedaliere pubbliche o private in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte



degli allievi del Master medesimo di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo.

La proposta di istituzione di un Corso per Master, formulata da un Docente di ruolo dell'Ateneo, con indicazione del Dipartimento cui fare afferire l'iniziativa formativa, è approvata dai Dipartimenti e dalle Scuole interessate, ove istituite, e successivamente, per le rispettive competenze dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 - Scaduto il termine fissato dal Bando e raggiunto il previsto numero minimo di adesioni, compete al Presidente proporre l'attivazione del corso.

A tal fine il Presidente del corso è tenuto a:

1. confermare le indicazioni procedurali già contenute nella proposta di istituzione del Corso;
2. indicare, su proposta del Comitato Esecutivo e previa approvazione del Dipartimento interessato, l'assetto definitivo della docenza;
3. presentare il piano finanziario definitivo dell'iniziativa formativa.

La proposta di attivazione è sottoposta all'approvazione, per quanto di competenza, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 10

L'attività di docenza svolta all'interno dei corsi di master universitario si riferisce all'attività di didattica frontale prevista dal piano degli studi del corso, oltre che a quella complementare e integrativa. L'attività di docenza all'interno dei corsi di master universitari si distingue in attività svolta da docenti interni ed esterni all'Ateneo.

L'attribuzione di attività didattiche nei Master a docenti dell'Ateneo viene assegnata dal Dipartimento proponente, su proposta del Comitato Esecutivo del Corso, solo dopo che i Dipartimenti cui appartengono i docenti interessati abbiano programmato l'attribuzione dei carichi didattici relativi ai corsi di laurea e di laurea magistrale.

L'attività dei docenti universitari dell'Università di Parma, eccedente l'impegno didattico complessivamente richiesto a termini di legge, è configurabile come affidamento retribuibile.

L'attività di docenza affidata a docenti esterni può essere distinta in quattro tipologie:

- 1) docenza derivante da convenzioni stipulate con enti esterni pubblici o privati;
- 2) docenza svolta da soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali in discipline previste dall'ordinamento didattico del corso;
- 3) docenza per attività di didattica complementare e integrativa;
- 4) attività di tutoraggio.



Per il conferimento dell'attività didattica a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali in discipline previste dall'ordinamento didattico del corso (punto 2) e per l'attività di didattica complementare e integrativa (punto 3), di tutoraggio (punto 4), il Dipartimento in cui è incardinato il corso di master dovrà effettuare una procedura di valutazione comparativa dei candidati, assicurando la pubblicità e la trasparenza degli atti come di seguito descritto.

Il Direttore di Dipartimento, su proposta del Comitato esecutivo del corso di master emana un avviso di selezione, da pubblicare sulla pagina web del Dipartimento, per almeno 5 giorni.

L'avviso dovrà contenere gli elementi essenziali, tra cui l'insegnamento per cui è richiesta la selezione, il compenso, fissato nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal budget del master, il periodo di svolgimento, i termini di scadenza per la presentazione delle domande, le modalità di presentazione della domanda e i criteri di selezione.

L'avviso potrà essere emesso sotto condizione di effettiva disponibilità economica dei fondi derivanti dalla attivazione dei corsi di Master. Le domande dovranno essere trasmesse alla struttura didattica proponente il corso.

Il Comitato esecutivo provvede, altresì, alla valutazione dei curricula presentati dai candidati, all'esito della quale, dopo adeguata pubblicità degli atti, si provvede alla sottoscrizione della lettera di incarico da parte del Direttore di Dipartimento a favore del soggetto selezionato.

E' ammesso, con deliberazione motivata del Comitato esecutivo del master, l'affidamento senza selezione nel seguente caso: a eminenti studiosi, italiani o stranieri, che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali ottenuti in ambito nazionale ed internazionale.

Gli incarichi di cui ai punti precedenti possono essere conferiti a personale tecnico amministrativo dell'Ateneo solo previa autorizzazione, in conformità delle disposizioni di Ateneo.

ARTICOLO 11 - FINANZIAMENTO DEI CORSI PER MASTER

Il finanziamento dei Corsi per Master deve avvenire con le quote di iscrizione degli studenti, con contributi erogati da terzi, senza oneri a carico del bilancio dell'Ateneo.